

COME SI DIVENTA CITTADINI ITALIANI	SOGGETTI LEGITTIMATI AI SENSI DELLA LEGGE N.91/92	SOGGETTI ULTERIORMENTE LEGITTIMATI CON IL TESTO UNIFICATO BRESSA
Acquisto della cittadinanza per nascita	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il figlio di padre o di madre cittadini;</li> <li>- chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.</li> <li>- il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno, legalmente residente, sia nato in Italia.</li> </ul>
Acquisto della cittadinanza dei figli e dei minori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:</li> <li>a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;</li> <li>b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;</li> <li>c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.</li> <li>- Il minore straniero adottato da cittadino italiano.</li> <li>- Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni, che, anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine;</li> <li>- Il minore di cui sopra alle medesime condizioni, qualora alla maggiore età risieda legalmente nel territorio da cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiararsi entro un anno dalla suddetta data di voler acquistare la cittadinanza italiana</li> </ul>

	<p>dalla suddetta data. (sostituito dalla proposta Bressa)</p>	
<p>Acquisto della cittadinanza per matrimonio</p>	<p>- Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano <u>acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. (sostituito dalla proposta Bressa)</u></p>	<p>- Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano <u>acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni se all'estero, qualora, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi</u></p> <p>L'acquisizione della cittadinanza italiana è condizionata ad una conoscenza della lingua italiana equivalente al livello del terzo anno della scuola primaria.</p>
<p>Concessione della cittadinanza decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno</p>	<p>- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni,</p> <p>- allo straniero maggiormente adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni <u>successivamente alla adozione: (soppresso dalla proposta Bressa)</u></p> <p>- allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze</p>	<p>- al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico, al compimento della maggiore età;</p>

	<p>dello Stato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;</u></li> <li><b>(soppresso dalla proposta Bressa)</b></li> <li>- all'apolide che risiede legalmente da almeno tre (cinque anni) nel territorio della Repubblica;</li> <li>- allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.</li> <li>- allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.</li> </ul>	
<p><b>Attribuzione della cittadinanza con decreto del Ministro dell'Interno</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che sia in possesso del requisito reddituale, non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, come determinato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</li> <li>- allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni successivamente alla adozione;</li> <li>- al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica.</li> </ul>

		<b>L'acquisizione della cittadinanza italiana è condizionata ad una conoscenza della lingua italiana equivalente al livello del terzo anno della scuola primaria.</b>
--	--	---

**NB le parti in neretto sono quelle introdotte dal testo unificato Bressa; le parti sottolineate sono quelle della legge vigente soppresse o sostituite dal testo unificato Bressa**